



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze concernente il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 11 *ter* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Repertorio atti n. 179/CSR del 8 settembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 8 settembre 2022:

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di essere sentita su ogni oggetto di interesse regionale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 dicembre 2021, di adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare, l'articolo 11-*ter*, il quale, tra l'altro, prevede al comma 2, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo Nuove Competenze, prevedendo comunque almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi;

VISTA la nota del 1° agosto 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di decreto concernente il Fondo nuove competenze, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

VISTA la nota del 2 agosto 2022 (prot. n. DAR 12552), con la quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 7 settembre 2022 nel corso della quale le Regioni hanno proposto delle modifiche che in parte sono state accolte dal Ministero proponente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento della proposta emendativa contenuta nel documento che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1), relativa alla richiesta della riserva di una quota del 20% a vantaggio dei datori di lavoro beneficiari di misure di formazione continua finanziate dalle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, nel prendere atto del parere delle Regioni ha espresso riserva di valutare, in sede di stesura e redazione del provvedimento, l'accoglimento di quanto richiesto dalle Regioni;

CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il parere contrario della Ragioneria in merito a quanto proposto dalle Regioni;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze concernente il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 11 *ter* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, nei termini indicati in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMEGILDA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

8/9/2023



22/166/SR4/C17

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONCERNENTE IL FONDO
NUOVE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 TER DEL DECRETO
LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere negativo** salvo l'accoglimento della seguente proposta emendativa:

- **Dopo l'art. 4 inserire un nuovo comma 4bis:**

4bis. L'attività di formazione può altresì essere finanziata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo le proprie modalità attuative. A tal fine una quota fino al 20% dell'importo stanziato di cui all'articolo 1 comma 1 è destinata ai datori di lavoro beneficiari delle misure finanziate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che con apposita comunicazione all'ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto intendono partecipare all'attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo. Ferme restando le modalità di gestione e di erogazione del Fondo di cui all'articolo 2, con appositi atti convenzionali verranno definite le modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro.

Le risorse destinate alla riserva di cui al presente comma, qualora non assegnate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro i termini di cui all'articolo 1 comma 2, concorrono al finanziamento delle istanze ammesse e non finanziate di cui alla graduatoria nazionale.

Con successivo provvedimento adottato dall'ANPAL sono definiti i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avanza, inoltre, le ulteriori proposte di modifica di seguito riportate:

- **Riformulare l'art. 4, comma 2 nel seguente modo:**

2. I progetti formativi **oltre che al conseguimento delle competenze di cui al comma 1, di norma, possono essere finalizzati** al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali e **prevedono, alla conclusione del percorso, almeno il del** rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, **ovvero, se pertinente, il ricorso al servizio di individuazione**, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell' Economia e delle Finanze e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, **questi esiteranno almeno** in un'attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti **ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021**, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.

- Modificare l'art. 4, comma 3 nel seguente modo:

I progetti formativi hanno una durata minima di **40 30** ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.

- Riformulare l'art. 4, comma 5 nel seguente modo:

5. In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata, **anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali**, con il concorso di un ente **di formazione accreditato dalle Regioni o di un soggetto** titolato a livello nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 **nei casi in cui il progetto sia finalizzato all'erogazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.**



- Infine, con riferimento alle disposizioni finali dell'art. 5, si osserva che il nuovo decreto non prevede esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni attraverso l'espressione di un parere come invece nell'attuale disciplina del FNC. Tuttavia, l'art. 5, nella parte in cui precisa che restano ferme, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e s.m.i. lascia il dubbio che possa continuare a valere l'art. 4 comma 4 del citato decreto che prevede che Anpal, prima di procedere con la valutazione dell'istanza, senta la Regione interessata. Le Regioni chiedono di eliminare esplicitamente l'espressione di un "parere" non vincolante per l'approvazione dei progetti, ribadendo però la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale. Si ritiene necessario prevedere che le Regioni possano disporre agilmente e in modalità organizzata (da concordare) di tutte le informazioni necessarie a conoscere nel dettaglio i progetti formativi finanziati e realizzati, attraverso il ricorso al FNC, sul proprio territorio e a favore di personale delle imprese del proprio territorio (imprese interessate, soggetti che realizzano la formazione, durata e tipologia di formazione, soggetto che finanzia la formazione collegata all'accordo di rimodulazione, ecc.), anche al fine di evitare il doppio finanziamento.

Roma, 8 settembre 2022

